



FRANCESCO MAUCERI

Dottorando di Ricerca in Diritto dei Contratti ed Economia d'Impresa – Università La Sapienza di Roma

AL DI LÀ DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO O PIÙ PROBABILE CHE NON: NOTE MINIME SUL NESSO CAUSALE NELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Con la ormai celebre sentenza *Franzese*¹, le Sezioni Unite della Cassazione hanno fissato una serie di principi in tema di causalità rispetto alla responsabilità penale: in particolare hanno stabilito il criterio della *probabilità logica*, come strumento per l'affermazione dell'esistenza del nesso causale, e hanno definitivamente sancito il principio dell'*al di là di ogni ragionevole dubbio* come *standard* probatorio richiesto in ambito penale, sempre rispetto al tema della dimostrazione del rapporto di causalità². Tale sentenza ha stimolato il dibattito anche in ambito civile, con riguardo ad ambedue gli assunti fondamentali che da essa promanano. In questa sede, vogliamo concentrarci sul secondo: s'intende cioè affrontare il tema dell'applicabilità, o meno, del criterio dell'*al di là di ogni ragionevole dubbio* all'ambito della responsabilità civile. In certi casi la giurisprudenza ha ritenuto di doversi rifare a quanto stabilito dalla sentenza *Franzese*³, non solo rispetto al criterio sostanziale da seguire per l'individuazione del nesso di causalità (cioè la *probabilità logica*), ma anche con riguardo allo *standard* probatorio da esigere per ritenere provato il suddetto nesso, richiedendo, quindi, una prova che vada *al di là di ogni ragionevole dubbio*⁴.

¹ Cass. pen., s.u., 10 luglio 2002/11 settembre 2002, n. 30328, in *Foro it.*, 2002, II, 601, con nota di DI GIOVINE, in *Riv. dir. civ.*, 2003, II, p. 362, con nota di BONA e LANDINI, in *Nuova gir. civ. comm.*, 2003, I, p. 246, con nota di CAPECCHI, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1176, con nota BLAIOTTA, in *Danno e resp.*, 2003, p. 195, con nota di CACACE, in *Dir. pen. e proc.*, con nota di DI MARTINO, p. 50, in *Resp. civ. e prev.*, 2003, p. 105, con nota di MACRÌ, *ibid.*, p. 1104, con nota di CIPRIANI; in *Corr. giur.*, 2003, p. 354, con nota di DI VITO, in *Riv. it. medicina legale*, 2002, p. 1614, con nota di FIORI, LA MONACA e ALBERTACCI.

² *Standard* che ha in seguito trovato anche il sigillo normativo grazie alla modifica dell'art. 533 c.p.p. a opera della L. n. 46 del 2006, c.d. legge *Pecorella*.

³ Cass. pen., s.u., 10 luglio 2002/11 settembre 2002, n. 30328, cit.

⁴ Cass. civ., 4 marzo 2004, n. 4400, in *Contratti*, 2004, p. 1091, con nota di LISI, in *Corr. giur.*, 2004, p. 1018, con nota di VITI, in *Resp. civ.*, 2004, 3, p. 204, con nota di PARTISANI, in *Riv. it. med. leg.*, 2004, p. 789, con nota di NORELLI, FIORI, CASCINI e AUSANIA, in *Cass. pen.*, 2004, p. 2537, con nota di D'ALESSANDRO, in *Danno e resp.*, 2005, p. 1, con nota di FEOLA e NOCCO, la quale richiama esplicitamente le espressioni della sentenza *Franzese*, anche se a parere di Viti, in nota alla sentenza, questo richiamo, letto alla luce del complesso della sentenza, non implica che la cassazione civile segua in maniera pedissequa i principi espressi dalla sentenza *Franzese*; App. Roma, sez. I civ., 7 marzo 2005, n. 1015, in *Corr. merito*, 2005, p. 539; Trib. Monza, 3 maggio 2005, in *Corr. merito*, 2005, p. 891, con nota D'AURIA. La sentenza della corte d'appello di Roma, in particolare, è aspramente criticata da STELLA, *A proposito di talune sentenze civili in tema di causalità*, cit., p. 1159 ss., fra l'altro, proprio perché applica in sede civile il criterio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" anziché quello del "più probabile che no".



L'orientamento maggioritario, sia in dottrina⁵ sia in giurisprudenza⁶, è, comunque, nel senso di ritenere applicabile in sede civile il meno rigoroso criterio del *più probabile che non*, sulla base del quale è sufficiente che il nesso di causalità tra fatto ed evento dannoso si sia verificato con una probabilità del 50% più 1 e non con una probabilità molto più alta, superiore al 90%, come previsto dal più rigoroso principio dell'*al di là di ogni ragionevole dubbio*. Ciò in conseguenza di vari fattori: *in primis*, delle differenze, sotto il profilo sia morfologico sia funzionale, tra i due tipi di responsabilità. Sotto il profilo morfologico, bisogna evidenziare che, mentre la responsabilità penale è centrata sulla figura dell'autore del reato, la responsabilità civile è, invece, centrata sulla figura del danneggiato⁷. Sotto il profilo funzionale, la responsabilità penale, a differenza di quella civile, non può essere ripartita per quote⁸, per cui, ad esempio, se più soggetti partecipano a un omicidio, la pena non verrà suddivisa tra i rei, al limite sarà possibile applicare un'attenuante a norma dell'art. 62, n. 5, c.p., in caso di concorso della vittima nella causazione del danno. Inoltre, sempre sotto il profilo funzionale, bisogna considerare che la responsabilità penale ha una funzione preventiva, punitiva e rieducativa, mentre quella civile è, soprattutto, un istituto con finalità risarcitorie e volto a una corretta allocazione del rischio. Proprio in virtù di questa differente funzione, poi, si comprende l'ulteriore differenza sul piano morfologico, consistente nella tipicità della responsabilità penale contrapposta all'atipicità di quella civile nel sistema italiano⁹. Il fondamento dell'impiego di standard probatori diversi, infine, è rintracciabile nel fatto che in ambito civile, da una parte, non è in discussione la libertà del presunto responsabile, dall'altra, è molto più importante l'aspetto risarcitorio, sicché l'obbiettivo da perseguire primariamente, è la possibilità di dare ristoro ai danneggiati nel maggior numero di casi

⁵ BONA, *Nesso di causalità*, in *Danno e resp.*, 2006, p. 396; MONATERI e BONA, *Il nesso di causa nella responsabilità civile alla persona*, in *Il nesso di causa nel danno alla persona*, a cura di BONA, Milano, 2005, p. 1 ss.; STELLA, *A proposito di talune sentenze civili in tema di causalità*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2005, p. 1159; BONA, *Il nesso di causa nella responsabilità civile del medico e del datore di lavoro a confronto con il decalogo delle Sezione Unite Penali sulla causalità omissiva*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, II, p. 384; CARBONE, *Il rapporto di causalità*, in *La responsabilità civile*, diretta da ALPA e BESSONE, vol. II, Torino, 1997, p. 51 ss. Per l'applicazione dell'omologo criterio del "*more likely than not test*" da parte delle corti inglesi v. VAN DAM, *European Tort Law*, Oxford, 2006, p. 275 ss.

⁶ *Ex multis*: Cass. civ., 17 settembre 2013, n. 21255, in *Foro it.*, 2013, I, n. 3122 ss.; in *Contratti*, 2014, p. 113 ss. con nota di PAGLIANTINI; in *Danno e resp.*, 2014, p. 123 ss. con note di SANTORO, PONZANELLI, IMPAGNATIELLO, VETTORI, PALMIERI-PARDOLESI-ROMANO, LENER, TASSONE, SIMONE, MONATERI; in *Corr. giur.*, 2014, 489 ss., con note di BONA, SCOGNAMIGLIO, BOCCAGNA; Cass. civ., s.u., 11 gennaio 2008, n. 581, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, p. 661; Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21619, in *Corr. giur.*, n. 1/2008, p. 35, con nota di BONA ed in *Danno e resp.*, n.1/2008, p. 43, con nota PUCCELLA; Cass. 19 maggio 2006, n. 11755, in *Danno e resp.*, 2006, p. 1238, con nota di NOCCO; Cass. civ., 31 maggio 2005, n. 11609, in *Corr. giur.*, 2005, p. 901; in *Danno e resp.*, 2006, p. 270, con nota di CAPECCHI, in *Resp. civ. e prev.*, 2006, p. 101, con nota di COGGIOLA; Trib. Palmi, 11 febbraio 2006, n. 86, in *Danno e resp.*, 2007, p. 319, con nota di NICOTRA e TASSONE; Trib. Venezia, 10 maggio 2004, in *Danno e resp.*, 2005, p. 426, con nota di AGNINO.

⁷ Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21619, cit.

⁸ Cfr. PUCCELLA, *La causalità «incerta»*, Torino, 2007, p. 163.

⁹ Cfr. *Ivi*; Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21619, cit.



possibile, quando invece in ambito penale è molto più importante non condannare un innocente che assolvere un colpevole.

Nonostante ciò e nonostante l'orientamento della giurisprudenza sia ormai stabilmente quello di utilizzare *standard* probatori differenziati, non è detto che la sanzione penale sia, sempre e comunque, più grave per la vita di un individuo di una condanna al risarcimento dei danni in sede civile¹⁰. Com'è stato, infatti, opportunamente sottolineato da una parte, seppur minoritaria, della dottrina, «nell'ipotesi in cui il medico non sia assicurato oppure, come spesso accade, l'assicurazione riesca a far dichiarare che il danno esula dalla copertura della polizza, diventa difficilmente sostenibile che una condanna a pochi mesi di reclusione con pena condizionalmente sospesa e non menzione nel casellario giudiziale sia una “posta in gioco” più gravosa delle centinaia di migliaia di euro di risarcimento cui frequentemente si perviene in sede civile e che dovrebbero essere sopportate integralmente dal sanitario. Del resto, dati i riflessi del mercato assicurativo sulla collettività, la tendenza di alcune assicurazioni ad uscire dal settore della responsabilità medica ed il crescente numero di strutture che scelgono di non stipulare più polizze per la R.C. medica, il rischio di condannare in sede civile un innocente comincia a rivestire un interesse non strettamente circoscritto alle parti processuali»¹¹. Inoltre, è da considerare che l'applicazione del criterio del *più probabile che non* può non riflettersi in una maggiore tutela degli interessi della presunta parte lesa e, quindi, della parte solitamente più debole. Nei casi di responsabilità, contrattuale, infatti, dove è l'inadempiente a dover dimostrare il proprio adempimento, egli si troverà evidentemente avvantaggiato, potendo per l'appunto limitarsi a dimostrare che è più probabile che non che la propria condotta sia adempiente¹².

Problemi simili sorgono quando il presunto danneggiante non appartenga alle categorie dei soggetti cui non è possibile applicare le ragioni di politica del diritto, che normalmente sono invocate per giustificare, tra l'altro, anche la facilitazione della dimostrazione dell'esistenza del nesso causale. Tali ragioni consistono nel fatto che allocando il costo della responsabilità civile sulle imprese, queste ultime possono trattarlo come «un costo dell'attività produttiva» che poi sarà trasferito «sugli utenti della [loro] impresa, accrescendo il prezzo dei beni o dei servizi pro-

¹⁰ V. la nota di Pucella a Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21619, cit.

¹¹ MONTANARI VERGALLO-FRATI-DI LUCA, *L'accertamento del nesso eziologico nella responsabilità medica civile tra probabilità e presunzioni THE EVIDENCE OF CAUSATION IN CIVIL MEDICAL LIABILITY BETWEEN PROBABILITY AND PRESUMPTIONS*, in *Riv. it. med. leg.*, 2010, 06, p. 867. Per ragioni analoghe, non appare del tutto corretta l'applicazione del *più probabile che non* da parte di Cass. civ., 17 settembre 2013, n. 21255, cit., che si è pronunciata sulla famosa “guerra di Segrate” tra CIR e Fininvest, dato il valore elevatissimo, anche per società delle dimensioni di quelle coinvolte in questo caso, del risarcimento del quale si dibatteva in giudizio. Sul rilievo per la collettività dei risarcimenti pagati dalle assicurazioni v. anche DI MARZIO, *Nesso di causalità? Per la cassazione il problema è politico*, in *Amministrazione e finanza – Raccolta delle annate*, 22/10/2007 e LOCATELLI, *Causalità omissiva e causalità civile del medico: credibilità razionale o regola del “più probabile che non”?*, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, p. 332.

¹² In tale direzione si è orientata, da ultimo, Trib. Udine, 31 marzo 2011, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, p. 1597, con nota di GORGONI.



dotti. In questo modo il costo connesso al sistema della responsabilità civile, *si socializza*, viene ripartito, per minuscole quote, sull'intera comunità»¹³. Tutto ciò potrebbe portare a ipotizzare che il criterio del *più probabile che non* sia di natura asimmetrica, cioè sia da utilizzare solo contro quella parte che è ritenuta meritevole di sobbarcarsi con maggiore frequenza la responsabilità, perché appartenente a una categoria che, in un'ottica di politica del diritto, è reputata più adeguata a farsi carico del costo della responsabilità¹⁴ o, come nel caso della responsabilità medica, è in una posizione di vicinanza alla prova che la avvantaggia rispetto alla controparte¹⁵. Se si ritenesse perseguibile la strada dell'applicazione asimmetrica del criterio del *più probabile che non* sorgerebbe la possibilità di un'applicazione differenziata più generalizzata di questo criterio, che implicherebbe la necessità da parte del giudice di interrogarsi, volta per volta, sull'esistenza di motivazioni specifiche che ne giustifichino l'applicazione nel giudizio civile.

D'altra parte, c'è chi ritiene¹⁶ di poter trovare il fondamento per un'applicazione indifferenziata dello *standard* probatorio nel principio stabilito dall'art. 651 c.p.p., rubricato "*Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno*", il quale stabilisce: «*La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale*».

In realtà, il fatto che tale disposizione ponga la vincolatività della sola sentenza di condanna penale sembra deporre a favore della tesi di un'applicazione differenziata dello *standard* probatorio tra ambito penale e ambito civile. Infatti, in un'ottica per la quale i due ambiti sono caratterizzati da un diverso rigore quanto alla dimostrazione dell'elemento eziologico, appare logico che un'affermazione di responsabilità in ambito penale (sentenza di condanna) non sia smentibile in un processo civile, stante il meno rigoroso *standard* probatorio operante in tale tipo di giudizio. Per la stessa ragione è invece ben possibile che la responsabilità venga negata (sentenza di assoluzione) in ambito penale e affermata in ambito civile, proprio per le minori esigenze di credibilità razionale caratterizzanti tale contesto¹⁷. Alla luce di quanto sin qui detto, comunque, si può affermare che lo sforzo portato avanti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per giustificare la richiesta sistematica di un diverso grado di certezza tra l'ambito penale e quello civile, risulta ancora insufficiente.

¹³ GALGANO, *I fatti illeciti*, Padova, 2008, p. 17.

¹⁴ Sempre che il risarcimento previsto non sia di dimensioni particolarmente ingenti, come, ad esempio, nel caso già citato di Cass. civ., 17 settembre 2013, n. 21255, cit.

¹⁵ Cfr. sul tema le osservazioni di Gorgoni in nota alla sentenza Trib. Udine, 31 marzo 2011, cit.

¹⁶ ROLFI, *Il nesso di causalità nell'illecito civile: la cassazione alla ricerca di un modello unitario*, in *Corr. giur.*, 2006, p. 263.

¹⁷ Come, ad esempio, si verificò nel celebre caso che coinvolse O.J. Simpson, come evidenzia STELLA, *A proposito di talune sentenze civili in tema di causalità*, cit., p. 1188.



Più di recente, in dottrina e in giurisprudenza è stata avanzata la tesi secondo la quale, oltre ai criteri dell'*al di là di ogni ragionevole dubbio* e del *più probabile che non*, bisognerebbe aggiungere all'elenco degli *standard* probatori la c.d. perdita di *chance*. A tal proposito, una decisione del 2007¹⁸ discorre di una «scala discendente» composta dai varî criteri causali giuridicamente rilevanti, caratterizzati da una sempre minore richiesta di certezza, che andrebbe appunto dall'*al di là di ogni ragionevole dubbio*, passando per *il più probabile che non*, per giungere, infine, alla perdita di *chance*, che autorizzerebbe ad affermare l'esistenza del nesso causale anche nel caso in cui la probabilità di aver determinato il danno sia inferiore al 50% più 1¹⁹.

In realtà, questo tipo di ragionamento sembra confondere i differenti concetti di *chance* perse, da una parte, e di probabilità che esista il rapporto di causa ed effetto, dall'altra. Le *chance* la cui perdita è risarcibile, infatti, non corrispondono alle probabilità che ci sia un nesso causale tra fatto ed evento; esse sono piuttosto le possibilità di ottenere un vantaggio²⁰ ed è la lesione di questa possibilità ad essere in sé degna di risarcimento, non più il mancato raggiungimento del vantaggio²¹. In una decisione del 2004, a tal proposito si legge: «La *chance*, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, *id est* la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale»²². Inoltre, proprio a conferma di questa autonomia del danno da perdita di *chance*, rispetto al mancato conseguimento dell'interesse finale, in dottrina si è pure evidenziato che il calcolo del valore del danno risarcibile in base al valore dell'interesse finale non conseguito appare, in ultima analisi, un'istanza ingiustificata²³. Così come sembra ingiustificata la tesi secondo la quale il risarcimento da perdita di *chance* non sarebbe da riconoscere nei casi di basse per-

¹⁸ Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21619, cit.

¹⁹ In dottrina, esplicito in tal senso, RONCHI, *Nesso causale e danno biologico nel colpevole ritardo diagnostico in oncologia: aspetti medico-legali*, in *Danno e resp.*, 2007, p. 245.

²⁰ GALGANO, *I fatti illeciti*, cit., p. 183.

²¹ FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di GALGANO, Bologna – Roma, 1993, p. 821; VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Pavia, 1999, p. 510; GALGANO, *I fatti illeciti*, cit., p. 182 ss. In giurisprudenza: Cass. civ., 4 marzo 2004, n. 4400, cit. *Contra* BUSNELLI, *Perdita di una chance e risarcimento del danno*, in *Foro it.*, 1965, IV, c. 47. Anche Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21619, cit., afferma che la perdita di *chance* va intesa «non come mancato conseguimento di un risultato soltanto possibile, bensì come sacrificio della possibilità di conseguirlo, inteso tale aspettativa (la guarigione da parte del paziente) come "bene", come diritto attuale, autonomo e diverso rispetto a quello alla salute» e condive inoltre la distinzione tra probabilità e possibilità, d'altro canto, afferma contemporaneamente la rilevanza di tali distinzioni a fini causali, affermando che «Quasi certezza (ovvero altro grado di credibilità razionale), probabilità relativa e possibilità sono, dunque, in conclusione, le tre categorie concettuali che, oggi, presidono all'indagine sul nesso causale nei vari rami dell'ordinamento» e dimostrando così di non cogliere il diverso piano su cui operano perdita di *chance* da una parte e *standard* probatori del nesso causale dall'altra.

²² Cass. civ., 4 marzo 2004, n. 4400, cit.

²³ PUCELLA, *La causalità «incerta»*, cit., p. 103 ss.



centuali, sotto il 30%, di possibilità di raggiungere il risultato mancato²⁴, dovendosi piuttosto preferire l'opposta soluzione per la quale tale tipo di danno sia, comunque, risarcibile, anche in caso di basse percentuali²⁵. Da tutto ciò risalta, in maniera abbastanza evidente, la differenza tra la probabilità che esista un nesso causale e la possibilità persa risarcibile: la prima è un indice della credibilità razionale dell'esistenza di un rapporto di causalità che giustifica, insieme agli altri elementi del fatto illecito, l'attribuzione di responsabilità; la seconda invece è l'interesse la cui lesione è ritenuta degna di tutela dall'ordinamento, rispetto alla quale bisognerà comunque individuare l'esistenza di un nesso causale con un fatto imputabile al presunto danneggiante. Tale nesso s'individuerà facendo ricorso proprio a quegli *standard* probatori che, nella visione che qui si critica, sarebbero criteri alternativi a quello della perdita di *chance* e che invece risultano perfettamente applicabili anche ad essa²⁶. Del resto affermare la rilevanza causale della perdita di *chance*, intesa come criterio che permette di affermare la responsabilità anche quando le probabilità di aver causato il danno siano inferiori al 50% più 1, significherebbe affermare la responsabilità anche quando l'esistenza del nesso causale sia più improbabile che non, soluzione che non appare particolarmente dotata di razionalità²⁷.

Si noti, infine, che alla responsabilità da perdita di *chance* intesa come tipologia di danno risarcibile, è possibile attribuire il ruolo di istituto che introduce la risarcibilità del semplice aumento del rischio²⁸, senza per questo doversi accontentare, come proposto da parte della dottrina²⁹, di una indagine che si limiti alla rilevazione di una mera percentuale di casi in cui, al verificarsi di un dato fatto, si dia anche un determinato evento dannoso (c.d. *causalità generale*), tralasciando del tutto l'indagine sul decorso causale verificatosi nel caso individuale (c.d. *causa-*

²⁴ Trib. Venezia, sez. III, 25 luglio 2007, in *Danno e resp.*, p. 51, con nota di PUCELLA.

²⁵ PONTECORVO, *La responsabilità per perdita di chance*, in *Giust. civ.*, 1997, 2, p. 47; GALGANO, *I fatti illeciti*, cit., p. 184.

²⁶ Come affermato ad esempio da Cass. civ., 17 settembre 2013, n. 21255, cit., con un *revirement* personale della propria posizione da parte del giudice relatore, essendo quest'ultimo il medesimo della sentenza che affermava il principio della «scala discendente» (Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21619, cit.).

²⁷ Diverso è se la percentuale che esprime il grado di probabilità non è intesa come una mera esemplificazione numerica del grado di credibilità dell'esistenza del nesso causale, senza essere indicativa di un valore realmente quantitativo. Infatti, qualora si intendesse riferirsi alla percentuale di probabilità indicata dalla legge statistica di copertura, che si sia scelto di utilizzare per affermare l'esistenza del nesso causale, sarebbe ben possibile immaginare di affermare l'esistenza del nesso causale medesimo, anche nel caso in cui la legge prescelta indichi percentuali inferiori al 50%. Con l'avvertenza, però, che ciò sarebbe ammissibile solamente a precise condizioni, la cui analisi richiederebbe uno spazio di cui non si dispone in questa sede (sul punto cfr. le riflessioni di DI GIOVINE, *Probabilità statistica e probabilità logica nell'accertamento del nesso causale*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2162 ss., in particolare p. 2178, in cui però si argomenta citando in modo eccessivamente selettivo PIZZI, *Abduzione e serendipità nella scienza e nel diritto*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 239).

²⁸ Come affermato in dottrina da STELLA, *A proposito di talune sentenze civili in tema di causalità*, cit., p. 1189.

²⁹ NOCCO, *Il «sincretismo causale» e la politica del diritto: spunti dalla responsabilità sanitaria*, Torino, 2010, p. 333 ss.; PUCELLA, *La causalità «incerta»*, cit., p. 285 ss.; TASSONE, *La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile*, Napoli, 2007, p. 449 ss.; CAPECCHI, *Il nesso di causalità*, Padova, 2005, p. 275 ss.

JUS CIVILE



lità individuale)³⁰, contravvenendo in tal modo al requisito dell'esistenza di un rapporto di causalità tra fatto e danno, previsto dall'art. 2043 c.c. per tutti i tipi di responsabilità. Una soluzione come quella proposta è perfettamente compatibile, invece, con un sistema di responsabilità fondato sulla causalità, in quanto non intende l'aumento del rischio come un criterio per l'individuazione della responsabilità alternativo rispetto all'individuazione di un nesso eziologico sul piano individuale. L'aumento del rischio, nella prospettiva che qui si sostiene, è piuttosto una questione riguardante l'ambito del danno ingiusto risarcibile, quindi a un elemento diverso da quello causale, del quale rimarrebbe comunque necessario dimostrare l'esistenza.

³⁰ STELLA, *A proposito di talune sentenze civili in tema di causalità*, cit., p. 1162. A tal riguardo inoltre Stella distingue tra una versione forte e una versione debole del *più probabile che non* a seconda che venga utilizzato assieme rispettivamente alla causalità individuale o alla causalità generale.